

Cass., civ. sez. I, del 7 luglio 2015, n. 14054

T s.r.l. impugna il decreto Tribunale con cui, nel respingere la propria opposizione avverso il decreto del giudice delegato che, nel fallimento di F , aveva escluso la relativa ammissione al passivo, - già chiesta per euro xxxxx - veniva ribadita la fondatezza del diniego, trattandosi di credito supportato da decreto ingiuntivo inefficace verso la procedura concorsuale, stante l'avvenuta opposizione allo stesso interposta dalla società fallita avanti al Tribunale con giudizio poi interrotto a seguito del dichiarato fallimento.

3. Quanto ai motivi secondo, terzo e alla parte del quarto che si sostanzia in violazione di legge, ne va predicata l'infondatezza. Da un lato, invero, è stata fatta corretta applicazione del principio per il quale, nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore, come nella vicenda, sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività (Cass. 11811/2014). Tant'è che questa Sezione ha ulteriormente statuito che in tema di formazione dello stato passivo, ed alla stregua di quanto sancito dagli artt. 52 e 95 legge fall., ove sopravvenuta la dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto nelle more del giudizio, da lui proposto, di opposizione a decreto ingiuntivo, detto decreto, in quanto privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile" esplicitamente richiesta dall'art. 95, terzo comma, legge fall. [ora 96 co.2 n.31, norma di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, deve considerarsi inopponibile al fallimento, per cui il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo. Una siffatta disciplina, nemmeno è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., attesa la evidente diversità tra decreto ingiuntivo opposto e sentenza impugnabile, poiché solo nella seconda l'accertamento è avvenuto nel contraddittorio delle parti; inoltre, la soggezione al concorso formale non comprime la possibilità di difesa del creditore opposto, mentre l'eccezione in favore del creditore che abbia ottenuto una sentenza impugnabile si giustifica con esigenze di economia processuale, ferma restando, comunque, la soggezione al concorso sostanziale (Cass. 3401/2013).